MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE IN SEDE DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

PERMESSO DI COSTRUIRE

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del ritiro del permesso di costruire e comunque entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso agli interessatidell'avvenuto rilascio dello stesso. Su richiesta dell'interessato, l'importo dovuto può essere rateizzato alle seguenti condizioni:

- 1. Pagamento del 50% del contributo relativo all'incidenza degli oneri di urbanizzazione all'atto del ritiro del permesso di costruire e comunque entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso agli interessati dell'avvenuto rilascio dello stesso.
- 2. Accensione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune per un importo pari al residuo pagamento del 50%, oltre agli interessi legali dovuti, con la clausola di copertura delle eventuali sanzioni amministrative per ritardato pagamento di cui all'art. 42 del D.P.R. n.380/01 e con la condizione esplicita che in caso di inadempienza il Comune incamererà la citata garanzia.
- 3. Versamento delle quote relative alle rate del residuo debito pari al 50% degli oneri di urbanizzazione secondo le seguenti modalità:
- 1[^] quota: pari al 60% del debito residuo da corrispondere entro un anno dalla data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione;
- 2[^] quota: pari al 40% del debito residuo da corrispondere all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre tre anni dalla data di inizio lavori del permesso di costruire.
- 4. Sulle somme dovute, per effetto della rateizzazione, dovrà essere corrisposto l'interesse legale.
- 5. Alla scadenza di ogni rata, qualora si sia proceduto all'aggiornamento delle tabelle per la determinazione degli oneri o loro adeguamento ISTAT, la quota del rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente.
- 6. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta al Comune all'atto del ritiro del permesso di costruire e comunque entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso agli interessati dell'avvenuto rilascio dello stesso. Su richiesta dell'interessato l'importo dovuto può essere rateizzato alle seguenti condizioni:

- 1. Pagamento del 50% del contributo relativo al contributo sul costo di costruzione all'atto del ritiro del permesso di costruire e comunque entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso agli interessati dell'avvenuto rilascio dello stesso.
- 2. Accensione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune per un importo pari al residuo pagamento del 50%, con la clausola di copertura delle eventuali sanzioni amministrative per ritardato pagamento di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/01 e con la condizione esplicita che in caso di inadempienza il Comune incamererà la citata garanzia.
- 3. Versamento delle quote relative alle rate del residuo debito pari al 50% del costo di costruzione secondo le seguenti modalità:
- 1^ quota: pari al 60% del debito residuo da corrispondere entro un anno dalla data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione;
- 2[^] quota: pari al 40% del debito residuo da corrispondere all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre tre anni dalla data di inizio lavori del permesso di costruire.

- 4. Alla scadenza di ogni rata, qualora si sia proceduto all'aggiornamento del costo di costruzione base o suo adeguamento ISTAT da parte dell'Amministrazione Comunale la quota del rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente.
- 5. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 22 D.P.R. N. 380/01

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICAZIONE INIZIO ATTIVITA'

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune contestualmente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività.

Su richiesta dell'interessato l'importo dovuto può essere rateizzato alle seguenti condizioni:

- 1. Pagamento del 50% del contributo relativo all'incidenza degli oneri di urbanizzazione contestualmente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività;
- 2. Accensione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune, da presentare contestualmente al pagamento della prima rata, per un importo pari al residuo pagamento del 50%, oltre agli interessi legali dovuti, con la clausola di copertura delle eventuali sanzioni amministrative per ritardato pagamento di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/01 e con la condizione esplicita che in caso di inadempienza il Comune incamererà la citata garanzia.
- 3. Versamento delle quote relative alle rate del residuo debito pari al 50% degli oneri di urbanizzazione secondo le seguenti modalità:
- 1[^] quota: pari al 60% del debito residuo da corrispondere entro un anno dalla data di inizio dei lavori indicata nella relativa Segnalazione;
- 2[^] quota: pari al 40% del debito residuo da corrispondere all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre tre anni dalla data di efficacia della Segnalazione certificata di inizio attività;
- 4. Sulle somme dovute, per effetto della rateizzazione, dovrà essere corrisposto l'interesse legale.
- 5. Alla scadenza di ogni rata, qualora si sia proceduto all'aggiornamento delle tabelle per la determinazione degli oneri o loro adeguamento ISTAT, la quota del rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente.
- 6. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta al Comune contestualmente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, ove quest'ultima prevista per legge. Su richiesta dell'interessato l'importo dovuto può essere rateizzato alle seguenti condizioni:

- 1. Pagamento del 50% del contributo relativo al costo di contestualmente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività;
- 2. Accensione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune per un importo pari al residuo pagamento del 50%, con la clausola di copertura delle eventuali sanzioni amministrative per ritardato pagamento di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/01 e con la condizione esplicita che in caso di inadempienza il Comune incamererà la citata garanzia.
- 3. Versamento delle quote relative alle rate del residuo debito pari al 50% del costo di costruzione secondo le seguenti modalità:

- 1^ quota: pari al 60% del debito residuo da corrispondere entro un anno dalla data di inizio dei lavori indicata nella relativa Segnalazione;
- 2[^] quota: pari al 40% del debito residuo da corrispondere all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre tre anni dalla data di efficacia della Segnalazione certificata di inizio attività.
- 4. Alla scadenza di ogni rata, qualora si sia proceduto all'aggiornamento del costo di costruzione base o suo adeguamento ISTAT da parte dell'Amministrazione Comunale la quota del rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente.
- 5. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 23 D.P.R. N. 380/01:

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICAZIONE INIZIO ATTIVITA':

La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro 30 giorni successivi alla presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività e, nel caso di fatto divieto di porre in essere l'attività edilizia, entro 30 giorni dall'integrazione che ha superato i motivi di contrasto. Su richiesta dell'interessato l'importo dovuto può essere rateizzato alle seguenti condizioni:

- 1. Pagamento del 50% del contributo relativo all'incidenza degli oneri di urbanizzazione entro 30 giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività e, nel caso di fatto divieto di porre in essere l'attività edilizia, entro 30 giorni dall'integrazione che ha superato i motivi di contrasto.
- 2. Accensione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune, da presentare contestualmente al pagamento della prima rata, per un importo pari al residuo pagamento del 50%, oltre agli interessi legali dovuti, con la clausola di copertura delle eventuali sanzioni amministrative per ritardato pagamento di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/01 e con la condizione esplicita che in caso di inadempienza il Comune incamererà la citata garanzia.
- 3. Versamento delle quote relative alle rate del residuo debito pari al 50% degli oneri di urbanizzazione secondo le seguenti modalità:
- 1[^] quota: pari al 60% del debito residuo da corrispondere entro un anno dalla data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione;
- 2[^] quota: pari al 40% del debito residuo da corrispondere all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre tre anni dalla data di efficacia della denuncia di inizio attività;
- 4. Sulle somme dovute, per effetto della rateizzazione, dovrà essere corrisposto l'interesse legale.
- 5. Alla scadenza di ogni rata, qualora si sia proceduto all'aggiornamento delle tabelle per la determinazione degli oneri o loro adeguamento ISTAT, la quota del rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente.
- 6. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIZIO ATTIVITA'.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta al Comune entro 30 giorni successivi alla presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività e, nel caso di fatto divieto di porre in essere l'attività edilizia, entro 30 giorni dall'integrazione che ha superato i motivi di contrasto. Su richiesta dell'interessato l'importo dovuto può essere rateizzato alle seguenti condizioni:

1. Pagamento del 50% del contributo relativo al costo di costruzione entro 30 giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività e, nel caso di fatto divieto di porre in essere l'attività edilizia, entro 30 giorni dall'integrazione che ha superato i motivi di contrasto.

- 2. Accensione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune per un importo pari al residuo pagamento del 50%, con la clausola di copertura delle eventuali sanzioni amministrative per ritardato pagamento di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/01 e con la condizione esplicita che in caso di inadempienza il Comune incamererà la citata garanzia.
- 3. Versamento delle quote relative alle rate del residuo debito pari al 50% del costo di costruzione secondo le seguenti modalità:
- 1[^] quota: pari al 60% del debito residuo da corrispondere entro un anno dalla data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione;
- 2^ quota: pari al 40% del debito residuo da corrispondere all'ultimazione dei lavori e comunque non oltre tre anni dalla data di efficacia della Segnalazione di inizio attività.
- 4. Alla scadenza di ogni rata, qualora si sia proceduto all'aggiornamento del costo di costruzione base o suo adeguamento ISTAT da parte dell'Amministrazione Comunale la quota del rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente.
- 5. In caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CON SCADENZA CADENTE IN GIORNO FESTIVO

Il termine di pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione, è considerato tempestivo, se effettuato il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, qualora ricade di sabato o in giornata festiva.